

Una nuova legge per l'Abruzzo?

Alcune linee guida per riformare le norme regionali in materia di biblioteche

Se è vero che le linee guida rappresentano un momento di elaborazione che va oltre l'aspetto programmatico ma non raggiunge quello dell'articolato di legge, allora è necessario fissare i punti cardine sui quali dovrà ruotare la nuova legge regionale sulle biblioteche che, nel rispetto dell'autonomia dell'ente regionale, contenga in sé momenti che debbono essere comunque considerati ed adottati. Le linee guida che si propongono hanno come punto di riferimento il concetto di biblioteca pubblica come servizio primario di una collettività: e poiché questo servizio perde completamente la sua connotazione se non offre un livello minimo di efficienza e di funzionalità, non va perseguita la politica della biblioteca ad ogni costo in ogni comune quanto, invece, quella del servizio di biblioteca per area territoriale omogenea.

Per meglio puntualizzare la "filosofia" di questa proposta è opportuno ricordare che le competenze in tema di biblioteche di enti locali sono state assegnate alle Regioni nel 1972 col Dpr 14 gennaio 1972, n. 3. In questi ventiquattro anni, trascorso un primo periodo di assestamento legato alle novità che la normativa comportava (per non dire anche dell'innovazione dell'assetto amministrativo-territoriale italiano collegato con la nascita della Regione a statuto ordinario) durante il quale si è assistito alla proliferazione di leggi regionali su un modello pressoché unico, si è passati, agli inizi degli anni Ottanta, alle leggi della "seconda generazione" in

alcune Regioni, mentre in altre (soprattutto quelle meridionali) si è assistito ad una situazione di stallo alle prime proposte. Pertanto, nel momento in cui si ipotizzano e propongono linee guida per una nuova legislazione regionale sulle biblioteche, è necessario aver presente questo quadro per evitare di fornire indicazioni troppo avanzate oppure già superate. Fissiamo dunque alcuni punti. Innanzitutto va evidenziato che, poiché il ruolo della Regione non può prescindere dai rapporti di questa con le Province e con i Comuni, uno spartiacque legislativo tra il Dpr 3/72 e la legislazione vigente è la legge 8 giugno 1990, n. 142. Un altro aspetto, questa volta non legislativo ma espressione dell'innovazione tecnologica, è l'uso dell'informatica combinato con la telematica. E ancora: il mutamento di prospettiva intervenuto nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadino ha dato luogo ad una rivoluzione copernicana che ha posto il cittadino al centro del servizio: l'utente, cioè, è passato dall'altra parte dello sportello. Infine, non si può prescindere dalla strada della multimedialità verso la quale la biblioteca pare ormai diretta, pur conservando tutte le caratteristiche proprie della biblioteca nel senso tradizionale del termine.

Tutte queste considerazioni devono costituire il punto di partenza, la chiave di lettura, di ogni successiva riflessione in merito alle linee guida per una nuova legge regionale sulle biblioteche al di là di ogni tentativo di teorizzazione della definizione di biblioteca pubblica

che prescinda dall'appartenenza della stessa all'ente locale.


Gerarchia degli interventi

I compiti della Regione: Premesso che presso la Regione (Settore cultura) è operativa la Soprintendenza ai beni librari, attraverso questa l'ente dovrebbe svolgere le sue funzioni d'istituto che sono: a) indirizzo; b) coordinamento; c) formazione e ricerca; d) controllo.

L'indirizzo comprende le linee progettuali relative agli interventi strutturali del servizio regionale bibliotecario (edilizia, istituzione del servizio regionale, standard). Inoltre, promuove i protocolli con gli enti e gli istituti come l'Iccu (per il recupero dell'informazione), le autorità ecclesiastiche (per il recupero del patrimonio documentale antico), con la scuola (per il piano di lettura regionale sulla base del protocollo d'intesa Ministero beni culturali e Ministero pubblica istituzione).

Il coordinamento, fissa i rapporti tra i vari enti (locali e non) sia per una politica gestionale comune, sia per indirizzare l'uso "economico" delle risorse verso obiettivi condivisi dagli enti anche in rapporto alla specificità delle biblioteche e delle utenze. Inoltre, fornisce, per il tramite della Soprintendenza ai beni librari, consulenza per la istituzione ed il funzionamento delle biblioteche sul territorio regionale. Promuove iniziative finalizzate alla "comunicazione" interbibliotecaria. Coordina i programmi di sviluppo culturale (e li promuove se direttamente chiamata in causa) all'interno dell'Unione europea, come previsto dall'art. 10 del regolamento Fers e dall'art. 6 del regolamento Fse.

Per ciò che riguarda formazione e ricerca la Regione collabora con gli istituti universitari per la formazione, l'aggiornamento professionale, la ricerca e l'innovazione. Promuove l'introduzione ed il potenziamento



BARBOZA



CORK

zione del controllo di qualità. Nella nuova realtà legislativa in fieri il ruolo della Provincia risulta dunque completamente rivisitato e, in molti casi, investito di competenze finora a lei completamente estranee. Né il suo

delle tecnologie informatiche con opportune provvidenze. Organizza, anche con la collaborazione dell'Università e dell'Aib, la formazione permanente del bibliotecario.

Da ultimo esercita funzioni di controllo. Fissa i criteri per la misurazione e la valutazione omogenea dei servizi bibliotecari su tutto il territorio regionale, sia ai fini di una corretta attività d'indirizzo, sia ai fini della valutazione dei risultati. Gli uni e gli altri momenti della valutazione costituiranno la cifra di lettura per la politica d'intervento della Regione sul territorio.

I compiti della Provincia: La Provincia attua, per delega regionale ai sensi dell'art. 14 della legge 8 giugno 1990, n. 142, il piano bibliotecario provinciale attraverso la creazione ed il mantenimento del sistema al quale possono partecipare con convenzione anche le biblioteche pubbliche non appartenenti agli enti locali. È il punto di riferimento della gestione, come primo responsabile, del Servizio bibliotecario provinciale. Predisporre le linee d'indirizzo programmatico, sulla base delle indicazioni dei Comuni, singoli o associati, per lo sviluppo del servizio bibliotecario provinciale, concorrendo alla definizione degli interventi di competenza regionale. Dota i propri istituti bibliotecari di personale qualificato. Trasmette periodicamente alla Regione i dati e le informazioni necessarie alla misurazione ed alla valutazione dei servizi per l'attu-

ruolo va visto come "strumento" al servizio della realtà bibliotecaria, bensì come "cuore pulsante" di un servizio alla cui gestione non solo partecipa ma è primo momento d'impulso.

I compiti del Comune: Il Comune, singolo o associato, istituisce, gestisce e sviluppa la biblioteca che dovrebbe essere resa tra i servizi obbligatori per i Comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti. La biblioteca del Comune è il punto di partenza e di arrivo del sistema bibliotecario provinciale ed in quanto tale partecipa alla gestione, al funzionamento ed allo sviluppo dello stesso, contribuendo alle relative spese sulla base del programma di cooperazione e degli impegni definiti in convenzione. Essa costituisce comunque il centro culturale di base del territorio comunale nonché il naturale collegamento con il sistema educativo scolastico: in quanto tale deve dotarsi dei mezzi di informazione adeguati alle esigenze di una società in evoluzione. Inoltre, svolge la funzione di sportello per garantire al cittadino il diritto all'informazione sull'attività del Comune anche ai sensi della legge n. 241/90.

Il Comune formula la "carta dei servizi" di biblioteca e tra questi individua le prestazioni che la biblioteca offre a pagamento: in nessun caso può comunque essere previsto il pagamento per la consultazione e per il prestito di documenti. Garantisce il funzionamento della biblioteca con personale adeguato alla struttura sia per figure

professionali, sia per numero, e ne assicura l'apertura al pubblico per il numero minimo di ore previsto dagli standard regionali. Mentre la biblioteca dell'ente locale del capoluogo di provincia è anche responsabile della sezione di storia locale e cura il deposito obbligatorio degli stampati in collaborazione con l'autorità prefettizia.

La professione

È necessario prevedere profili professionali dedicati alla biblioteca quali il bibliotecario, l'assistente di biblioteca, l'operatore di biblioteca. L'accesso ai profili professionali può avvenire per il bibliotecario con diploma di laurea in biblioteconomia o con diploma di laurea e corso almeno biennale presso le scuole di specializzazione in biblioteconomia o diploma universitario triennale, per l'assistente di biblioteca con diploma di licenza superiore e diploma universitario triennale o scuola di specializzazione almeno biennale.

Il diploma universitario o la scuola di specializzazione possono essere validamente sostituiti dall'aver già prestato servizio in adeguata struttura bibliotecaria con qualifica analoga o immediatamente inferiore, per almeno cinque anni.

I concorsi pubblici devono prevedere l'assegnazione specifica presso la biblioteca dei vincitori di concorso e l'obbligo, per legge, alla permanenza nel posto ai sensi dell'art. 13, 3° comma del Dpr 9 maggio 1994, n. 487. L'aggiornamento professionale, curato dalla Regione su proposta della Provincia, deve essere pratica costante e non eccezionale.

Le tecnologie

L'informatizzazione è strumento normale delle biblioteche e, pertanto, va resa obbligatoria

in tutte le strutture bibliotecarie. È promossa dalla Regione ed attuata dalla Provincia. I piani di informatizzazione possono riferirsi sia ad Sbn, sia a programmi e reti locali.

L'applicazione delle tecnologie informatiche è finalizzata al recupero dell'informazione, ma deve possibilmente riferirsi a tutti i procedimenti interni di una biblioteca. Il lavoro di schedatura è assegnato all'unità centrale del sistema, che fa capo alla biblioteca del capoluogo che fruisce del diritto alla copia d'obbligo.

Gli standard

Nella considerazione che il servizio bibliotecario è, soprattutto, collegato al territorio e che la realtà regionale presenta una varietà di situazioni, non è opportuno inseguire ad ogni costo quegli utopici intermondi chiamati standard. Comunque un livello minimo di servizio deve essere individuato. Esso attiene a:

- a) una soglia di popolazione comunale oltre la quale dovrebbe essere resa obbligatoria l'istituzione della biblioteca (5.000 abitanti?);
- b) un minimo di orario non inferiore in ogni caso alle 18 ore per i comuni minori, mentre la biblioteca provinciale centrale dovrebbe assicurare un orario continuato per 60 ore settimanali di apertura;
- c) un minimo di dotazione, mai sotto i 3.000 volumi;
- d) un minimo di acquisti annui per un importo di almeno 1.000 lire per abitante;
- e) un minimo di locali, comunque dedicati al servizio esclusivo di biblioteca.

I servizi

La biblioteca deve proporsi come luogo dell'informazione a tutto tondo e, quindi, anche come luogo della pub- ➤

bilità degli atti dell'ente. Inoltre, anche se pare cosa scontata, vanno previsti: il servizio di prestito a domicilio, i cataloghi sia per autore sia per argomento, l'emeroteca, il servizio di riproduzione.

Questi sono i servizi minimi che ogni biblioteca deve assicurare, ma dovrebbe essere altresì raccomandato, se non imposto, l'utilizzo di tutti i mezzi informativi, oltre quelli tradizionali e propri della biblioteca, cioè i documenti scritti. Quindi ampio spazio dovrebbe essere riservato alle informazioni multimediali ed a quelle acquisibili tramite terminale (banche dati, ecc.).

I finanziamenti

La Regione deve farsi carico di assicurare il funzionamento delle biblioteche e del servizio bibliotecario regionale, ade-

guando il bilancio alle esigenze degli stessi, ripartendo la spesa per ciascuna Provincia la quale, a sua volta, provvederà all'erogazione delle provvidenze in esecuzione del programma d'intervento e degli obiettivi raggiunti sulla base delle risultanze predisposte da un nucleo di valutazione appositamente istituito.

Il piano regionale finanziario, superata la logica del finanziamento "a pioggia", deve individuare una strategia di sviluppo globale del settore nella quale rientrino sia gli aspetti strutturali quali l'edilizia bibliotecaria, la rete informatica locale, gli arredi, sia quelli correnti quali l'aggiornamento dei fondi documentari ed il personale. Pertanto il bilancio di previsione annuale della Regione non potrà prescindere dall'analisi delle Province sulla cui base saranno predisposti i piani di riparto territoriale. I Comuni, le Pro-

vincie e la Regione, ciascuna nel suo ambito di competenza, possono integrare le voci di entrata anche attraverso l'utilizzo delle sponsorizzazioni: anzi il partneriato pubblico-privato dovrebbe entrare di diritto nel piano finanziario del settore biblioteca dell'ente locale,

massimamente in quello comunale anche in previsione della scelta della figura giuridica che potrà assumere la biblioteca stessa che potrà tradursi anche nella forma dell'istituzione con conseguente ampio margine di autonomia amministrativa.

Dario D'Alessandro

G. OMBROSA

